

Prospettive di riforma dell'Ordinamento giudiziario

di Catia Summaria

1. Si parla frequentemente dei lavori della Commissione di studio voluta dal Ministro Orlando per l'elaborazione di proposte di riforma dell'Ordinamento giudiziario e del CSM, nonostante non vi sia stata una formale pubblicazione dei loro esiti.

Fatti recenti sembrano confermare le esigenze di riordino evidenziate dal Ministro e poste a base delle elaborazioni collettive, tutte, peraltro, di pregnante interesse per la significatività dei temi trattati.

Ho fatto parte della commissione sull'Ordinamento giudiziario e mi sono occupata, fra gli altri, del problema di un necessario riesame della normativa degli illeciti disciplinari, essendo quella vigente caratterizzata da evidenti incongruità logiche e farraginosità procedurali: in una logica di conferma della precedente linea d'indirizzo della tipizzazione degli illeciti, si è ritenuto, non senza qualche dissenso, di reintrodurre quella che, nel progetto a suo tempo elaborato dal Ministro Flick e dai suoi collaboratori, progetto che fu nella quasi totalità riprodotto nella legge "Castelli" attualmente in vigore, venne inserita quale "norma di chiusura", e cioè la previsione di "qualunque altro comportamento" che comprometta il prestigio della magistratura.

Questa ipotesi di riforma è stata oggetto di un incontro conoscitivo con i vertici dell'ANM, che, pur riservandosi un parere compiutamente elaborato in sede di successiva eventuale formalizzazione, ne hanno condiviso l'opportunità, in quanto espressione dell'esigenza di una previsione che consentisse la valutazione del rilievo disciplinare di condotte spesso fin qui ritenute significative, ma che, in quanto non immediatamente riconducibili alle figure tipizzate, erano rimaste perciò stesso non sanzionate.

Fatto, questo, che esprime, pur nella considerazione del conseguente rischio di un eccessivo allargamento delle possibilità di intervento sanzionatorio, una diffusa preoccupazione di sconfinamenti o di inadeguatezze gravi suggerite dall'osservazione di un progressivo sfilacciamento dei costumi e della stessa concezione della figura del magistrato, cui evidentemente, per quanto sporadicamente, si ha occasione di assistere, come nell'ambito di recenti ipotesi di sovraesposizioni, supposte astruse, quanto banali, vicende private e legami occulti, in tutto decisamente censurabili.

2. Ma le considerazioni forse più interessanti sono autorizzate dalle recenti, vivaci polemiche determinatesi, quasi in consequenzialità logica con le più o meno smentite dichiarazioni di Piercamillo Davigo di qualche tempo fa sulle deviazioni correntizie in seno al CSM, con particolare riguardo ai metodi di selezione per i posti "dirigenziali", in ragione di alcune sorprendenti nomine in favore di giovani "rampanti" o di figure professionali assai poco collegabili alle ordinarie e, aggiungo io, ben più complesse e qualificanti, funzioni prettamente giurisdizionali, comunque più trasparenti sul piano della genesi e della esplicazione.

Al riguardo, mi sembra utile richiamare una proposta di riforma che ho avanzato nell'ambito dei lavori della Commissione, sia pure sommariamente elaborata, nel senso di modificare l'art. 46 del d.lgs n. 160/2006, aggiungendo il comma 2 *bis*, con l'attribuzione al CSM del potere di prevedere, *" al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, un congruo periodo di svolgimento delle funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni direttive o semidirettive o di quelle assegnate a seguito di domanda di cui al comma 2, durante il quale il magistrato non può presentare domanda di conferimento di incarico direttivo o semidirettivo."*

Ipotesi, come ben si intuisce, tendente a realizzare compiutamente la vera temporaneità di quegli incarichi, in quanto solo formalmente prevista dalla normativa in vigore, verificandosi al contrario, sistematicamente, il passaggio "a scacchiera" e addirittura reciproco negli

incarichi tra i predestinati, in ragione delle attitudini già più o meno dimostrate.

Ebbene, nell'incontro tenuto per l'esame di quella bozza - ovviamente non approvata - nel contesto dei lavori della competente sottocommissione e senza la presenza dei presidenti, si è passati dall'obiezione di essere io interprete della concezione che vuole tutti i magistrati uguali all'ipotesi del rischio di una dispersione del patrimonio formativo, per poi sottolineare - così portando indirettamente argomenti a favore della mia proposta - che l'intervenuto abbassamento, da tutti ritenuto letale, del limite di età per il pensionamento avrebbe indotto inevitabilmente molti a dimissioni, in mancanza di prospettive "di carriera", specialmente in Cassazione.

Ho, naturalmente, utilizzato quest'ultimo argomento, così come quello della riduzione dei posti dirigenziali derivante dalle paventate ulteriori proposte di revisione delle circoscrizioni, soprattutto avvalendomi di una contemporanea, quanto contraddittoria, proposta, poi caduta, di tabellarizzazione degli incarichi semidirettivi, avanzata nella stessa ottica di "sdrammatizzazione" della funzione dirigenziale all'origine della mia, per accentuare l'opportunità di una sospensione della facoltà di proporre domanda di conferimento di nuovo incarico direttivo.

Se, infatti, è vero che tutti possono proporre istanza per partecipare ai relativi concorsi, è pure vero che le già dimostrate attitudini non possono che prevalere nelle valutazioni comparative, con le conseguenti predette distorsioni, mentre l'intervallo da me proposto sicuramente avrebbe potuto allargare le già comunque limitate possibilità indotte dalla nuova normativa sul pensionamento.

3. Ho considerato la chiusura dei partecipanti alla discussione come manifestazione di una posizione aprioristicamente conservatrice e poco sensibile alle crescenti preoccupazioni dei colleghi, peraltro contraddittoriamente, (qualcuno aveva, infatti, addirittura proposto, a tutela dei magistrati della Cassazione, la modifica del limite dei quattro + quattro in quella dei tre + tre anni di svolgimento degli incarichi) ancorata ad esigenze di funzionalità degli uffici, che potrebbero al contrario ben

essere salvaguardate con opportune ed oculate scelte da parte del Consiglio tra una più ampia platea di aspiranti.

Resto comunque convinta che una riforma in questo campo, sicuramente delicato e foriero di nuove problematiche per tante ragioni, ma che va a mio parere ricondotto nei più giusti ambiti di una prevalente logica di servizio, darebbe il non trascurabile risultato di offrire un'immagine del Consiglio, ed in particolare dei suoi componenti togati, slegata da apparenti logiche clientelari e, soprattutto, di attenuare il clima ormai decisamente bellicoso del dibattito interno.

Questo Consiglio superiore ha lodevolmente cercato di offrire, con il Testo Unico sulla Dirigenza, già riformato dopo pochi mesi dalla sua introduzione, criteri e parametri valutativi oggettivi ai fini di una scelta che impedisca il proliferare di ricorsi e di censure sempre più pungenti della giustizia amministrativa, ma non è riuscito a cancellare la pur permanente possibilità di ipervalutazione opportunistica dei relativi profili, per di più in presenza della normativa che consente il superamento del vecchio parametro dell'anzianità, così accentuando i conflitti, anziché risolverli.

Il ripristino della cosiddetta anzianità senza demerito, oltre che non attuabile in presenza dell'attuale disciplina legislativa, esige dunque nuove formulazioni normative, ma certamente, nel frattempo, coraggiosi interventi di autoriforma, quale, appunto, quello di determinare una effettiva temporaneità degli incarichi direttivi, in qualsiasi forma realizzabile con la regolamentazione secondaria, potrebbero anche contribuire a sgombrare il campo da carrierismi e condizionamenti perniciosi per tutti.

Indipendenza interna, oltre che esterna: questo è l'unico strumento di affermazione della nostra dignità.